

---

# Presenza della diplomazia pontificia

CARLO FABRIS

Prima di poter parlare di diplomazia pontificia bisognerebbe avere chiaro in mente chi ne è la protagonista, la Chiesa, che cos'è nella sua essenza, nella sua natura (teandrica, cioè umano-divina), nei suoi fini. Non si può pertanto prescindere dalla *Lumen Gentium*, la costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, una specie di carta fondamentale circa l'identità della Chiesa, ciò che la Chiesa dice di sé stessa<sup>1</sup>. Si tratta di un documento di capitale importanza: lo si può intuire anche dal genere con cui viene identificato: è una costituzione<sup>2</sup>, promulgata oltre quarant'anni fa, il 21 novembre 1964<sup>3</sup>.

---

(\*) Abbreviazioni e sigle principali:

– AAS: *Acta Apostolicae Sedis* (il Commentarium ufficiale ovvero il «Bollettino Ufficiale della S. Sede»).

– CJC: *Codex Juris Canonici*, 25 gennaio 1983.

– EV: *Enchiridion Vaticanum*. Documenti Ufficiali della S. Sede, 20 voll., EDB Bologna 1962-.

– SOE: PAULUS PP. VI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Sollicitudo omnium ecclesiarum de muneribus legatorum romani pontificis*, 24 iunii 1969, in AAS 61 (1969), 473-484.

– LG: CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica de Ecclesia, Lumen Gentium*, 21 novembre 1964 (cf. EV 1, nn. 284-445).

– GS: CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis, Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965 (cf. EV 1, nn. 1319-1644).

<sup>1</sup> Cf. EV I, 284-445.

<sup>2</sup> I documenti conciliari sono divisi in costituzioni (di contenuto prevalentemente e direttamente dottrinale), decreti (con contenuti prevalentemente e direttamente pratici), dichiarazioni (con un fondamento dottrinale e una finalità pastorale e pratica) ed infine i messaggi (il Concilio Vaticano II si aprì con un messaggio e si concluse dopo quattro anni con messaggi alle diverse categorie della società umana). E' evidente che le costituzioni sono più importanti ed impegnative per la fede dei *christifideles*: ad esse, come agli altri atti del magistero autentico, i fedeli (tutti: chierici, religiosi e laici) devono prestare *religiosum intellectus et voluntatis obsequium* (can. 752 del CJC), che non deve essere interpretato nei termini di pura obbedienza disciplinare né essere ridotto a mero atteggiamento di rispetto: si tratta invece di un assenso insieme interno ed esterno, di mente e di cuore. LG 25 indica i criteri che mostrano il grado di autorevolezza effettivamente inteso dai Pastori nel proporre una dottrina.

<sup>3</sup> Un testo classico di commento LG è il volume curato da G. BARRAUNA, *La chiesa del Vaticano II*, Firenze 1965, in cui si raccolgono studi e commenti alla LG dei più celebri teologi protagonisti del Concilio.

La *Lumen Gentium* presenta la Chiesa come mistero, cioè come realtà che pur esistendo di fatto, sfugge ad una considerazione prettamente umana. Essa non è costituita solamente da preti e suore ma nel suo insieme si configura come popolo di Dio, strutturato e compaginato come un corpo il cui capo è Cristo: come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose, formano un solo corpo, così i fedeli in Cristo formano un corpo solo, in un'unica ma diversificata e variegata compagine<sup>4</sup>.

Particolarmente interessante è il capitolo III della *Lumen Gentium* (nn. 18-29) laddove si parla di costituzione gerarchica della Chiesa, una gerarchia che è però di servizio, se è vero che la logica del vangelo è che il primo è il servo di tutti, a imitazione di Gesù, che è venuto nel mondo, *non ministrari, sed ministrare*<sup>5</sup>. Il Cap. IV parla del ruolo dei laici, e il cap. VI dei religiosi. Queste dunque le varie componenti, cioè le membra dell'unico corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa.

Il L. II del CJC promulgato il 25 genn. 1983 ed entrato in vigore il 27 novembre del 1983, segue lo schema della *Lumen Gentium*, nella presentazione delle componenti della Chiesa, popolo di Dio: fedeli, gerarchia (Romano Pontefice, collegio dei vescovi, preti e diaconi) e religiosi. E' impossibile conoscere i vari aspetti del diritto della Chiesa e tra di essi anche la diplomazia, senza conoscere le caratteristiche che ne costituiscono il suo *proprium* rispetto a qualsiasi altra società umana. Non si può cogliere il vero senso della diplomazia della Chiesa, che si qualifica come pontificia, se non si conosce la teologia del papato: che cos'è, qual è la sua origine, le sue caratteristiche, il senso e il contenuto dell'ufficio primaziale, sempre nella linea del servizio (il Papa è *servus servorum Dei*).

Fonte imprescindibile, dunque, per lo studio della diplomazia pontificia è anche l'altra costituzione del Concilio Vaticano II, sulla presenza della Chiesa nel mondo, la *Gaudium et Spes*, approvata il 6 dicembre del 1965, e con essa, altro documento di riferimento essenziale è il decreto sull'Ufficio pastorale dei vescovi *Christus Dominus* (approvato il 28 ottobre 1965).

Sulla base delle istanze conciliari, il Papa Paolo VI, ha ritenuto necessario ripensare al significato ed ai compiti dei rappresentanti pontifici, con la Lettera Apostolica *motu proprio data* che porta l'eloquente titolo *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* (24 giugno 1969)<sup>6</sup>: la

<sup>4</sup> L'immagine è quella di San Paolo: 1 Cor. 12, 12, richiamata da LG 7.

<sup>5</sup> Cfr. Mt. 20, 28.

<sup>6</sup> PAULUS PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* de muneribus legatorum romani pontificis, 24 iunii 1969 in AAS 61 (1969), 473-484. Cfr. anche EV 3/ 1292-1343. Un valido e documentato studio, di-

sollecitudine per tutte le Chiese. Cito: «Il servizio della Chiesa universale, a cui fummo eletti per arcano consiglio del Signore... richiede che, inviati quali rappresentanti di Cristo a tutte le genti, ci rendiamo presenti in tutte le regioni della terra e ci procuriamo una conoscenza accurata e completa delle condizioni delle singole Chiese».

L'art. VI del *motu proprio* dichiara: «Scopo primario e specifico della missione del Rappresentante pontificio è di rendere sempre più stretti ed operanti i vincoli che legano la Sede Apostolica e le Chiese locali» e il can. 364 del CJC, che, con i cann. 362, 363, 365, 366 e 367, ha come fonte diretta proprio *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, ripete: «*Precipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt*». Questo ci fa capire un'idea fondamentale da tenere sempre ben presente: il Rappresentante pontificio svolge una rappresentanza che è anzitutto *ad intra*, presso le Chiese locali: «Mediante i Nostri Rappresentanti, che risiedono presso le varie Nazioni, Noi ci rendiamo partecipi della vita stessa dei Nostri Figli e quasi inserendoci in essa veniamo a conoscere, in modo più spedito e sicuro, le loro necessità ed aspirazioni». E' ciò che giustifica il fatto che, normalmente, i Rappresentanti pontifici siano degli ecclesiastici, il più delle volte insigniti della dignità episcopale (Art. 1).

Ovviamente il Legato Pontificio esercita la sua rappresentanza anche *ad extra*: «Al Rappresentante pontificio incombe pure il dovere di tutelare, in concorde azione con i Vescovi, presso le Autorità civili del territorio in cui esercita il suo ufficio, la missione della Chiesa e della Santa Sede». Vi è comunque una classe di Rappresentanti pontifici, i Delegati apostolici (Art. I, 3 *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*), normalmente privi di carattere diplomatico, che esercitano la rappresentanza solo *ad intra*, cioè presso le Chiese locali, e che tuttavia sono chiamati ad «intrattenere amichevoli rapporti con le Autorità civili» del territorio in cui esercitano il loro ufficio<sup>7</sup>, per agevolare lo stabilimento di relazioni diplomatiche ufficiali, benché la S. Sede lasci sempre che sia lo Stato a prendere l'iniziativa ufficiale di chiedere

---

venuto ormai un classico, sul *motu proprio* e più in generale sull'istituto delle Rappresentanze pontificie, da un punto di vista storico, teologico e canonistico è quello di M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, Città del Vaticano 1982.

<sup>7</sup> Stando all'Annuario Pontificio del 2005, attualmente sono 12 le delegazioni apostoliche, tra le quali spicca quella di Gerusalemme e Palestina. Circa le delegazioni apostoliche, si veda D. STAFFA, *Le Delegazioni Apostoliche*, Roma-Parigi-Tournai-New York, 1958. Cfr. anche C. CORRAL - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA, *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1993, pp. 335-336; N. DEL RE, *Mondo Vaticano. Passato e presente*, Città del Vaticano 1995, pp. 445-448.

una formalizzazione dei rapporti, così come mai, per principio, la S. Sede intraprende l'iniziativa di interromperli<sup>8</sup>.

A parte il caso dei Delegati apostolici, comunque, esiste solitamente un duplice termine di accreditamento reale delle rappresentanze pontificie, la Chiesa particolare e lo Stato, anche se l'accreditamento formale è attuato solo nei confronti dello Stato.

In quanto organi diplomatici, le rappresentanze pontificie, in particolare le nunziature, assommano alla natura canonica di istituti dell'ordinamento giuridico ecclesiastico, anche la natura di istituti dell'ordinamento internazionale, soggetti in quanto tali alle norme del diritto internazionale consuetudinario e pattizio. La S. Sede, a questo proposito, ha sottoscritto la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Dopo aver stabilito all'art. 13 quando il capo-missione (il Rappresentante pontificio con carattere diplomatico) assume le sue funzioni, menziona all'art. 14 il Legato pontificio (denominato Nunzio) nella prima classe di capi-missione delle tre indicate, quelli cioè accreditati presso il capo di Stato.

Nell'art. 16, dopo aver indicato la regola della precedenza sulla base della data e ora dell'accreditamento, al n. 3 precisa che «*Le présent article n'affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l'État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège*». E' questo un riconoscimento dell'autorità morale della S. Sede e del suo essere *super partes*, del suo voler mantenersi sempre al di fuori e al di sopra delle competizioni mondane tra gli stati, avendo come unico obiettivo la difesa dell'uomo in quanto tale con i suoi diritti e doveri fondamentali, tra i quali la libertà di professare la sua fede<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. F. CAVALLI, *Spiritualità di fini e di metodi della diplomazia pontificia*, in «La Civiltà Cattolica» 114 (1963) 1, 139. Per quanto riguarda, ad esempio, il caso della Cina, si veda R. ETCHEGARAY, *Verso i cristiani in Cina*, Milano 2005, p. 71.

<sup>9</sup> Per questa chiave di lettura della decananza del Rappresentante pontificio cfr. P. CIPROTTI, *Note sparse sulla precedenza dei rappresentanti diplomatici della S. Sede*, in «Il diritto ecclesiastico» 98 (1987), 240-249. Lajolo ritiene anche che la posizione di decano del corpo diplomatico assunta dal Legato pontificio in alcuni Paesi costituisca un peculiare contributo che la Chiesa, attraverso il suo Rappresentante può recare alla causa della pace. In qualità di decano, il Nunzio viene necessariamente a contatto con tutti i membri del corpo diplomatico: ciò lo porta a conoscere i punti di vista dei vari Stati sui problemi relativi al mantenimento della pace. Così può avere l'opportunità di dare informalmente suggerimenti per soluzioni di attriti o contrasti, contribuendo al dialogo, alla comprensione e alla cooperazione internazionale (cfr. G. LAJOLO, *La funzione ecclesiale delle rappresentanze pontificie*, in «La Scuola Cattolica» 97 [1969], p. 224). Ha inoltre delle opportunità

Circa il *terminus a quo* dell'accreditamento, esso non è, come con grossolano errore fuorviante indicano i *mass media* e i vaticanisti, lo Stato della Città del Vaticano bensì la Santa Sede. La rappresentanza diplomatica pontificia, cioè, opera normalmente a nome e per conto della S. Sede in quanto organo sovrano della Chiesa cattolica secondo la definizione del can. 361, non già dello Stato della Città del Vaticano, salvo in casi assai rari, ben definiti e per cui si fa largo ricorso a laici.

Secondo l'Annuario Pontificio del 2005, lo Stato della Città del Vaticano, non la S. Sede in quanto tale, è membro regolare delle seguenti organizzazioni internazionali governative: Unione Postale Universale, Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, Consiglio Internazionale del Grano, Organizzazione Internazionale delle Comunicazioni via Satellite (INTELSAT), Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), Organizzazione Europea delle Telecomunicazioni per Satellite (EUTELSAT). D'altra parte il medesimo Stato della Città del Vaticano è membro regolare delle seguenti organizzazioni internazionali non governative (NGO): Unione Astronomica Internazionale (U.A.I.); Istituto Internazionale di Scienza Amministrativa; Comitato Tecnico Internazionale di prevenzione ed estinzione del fuoco; Associazione Medica Mondiale; Consiglio Internazionale degli Archivi (C.I.A.).

Esiste dunque una doppia soggettività internazionale della Chiesa cattolica, cioè come S. Sede e come Stato della Città del Vaticano. Risulta quindi del tutto improprio e arbitrario confondere le due entità. Circa il rapporto tra Stato della Città del Vaticano e S. Sede, esso è descritto efficacemente da Schulz quando dice che «Lo Stato della Città del Vaticano fornisce alla S. Sede il fondamento di un diritto positivo per una sovranità di altro ordine che corrisponde alla natura della S. Sede e alle sue funzioni come supremo organo della Chiesa universale»<sup>10</sup>. In altre parole, la Città del Vaticano fu istituita come «realtà giuridico-politica storicamente necessaria per identificare e salvaguardare l'assoluta e visibile indipendenza della Sede

---

ufficiali in cui può farsi portavoce dei sentimenti e del pensiero dei diversi ambasciatori accreditati nel Paese e, quindi, anche della sensibilità e del pensiero della Chiesa e del suo magistero, quando, in qualità di decano porge gli auguri d'inizio d'anno al Capo dello Stato, così pure, pensiamo, quando prudentemente e sempre di comune accordo con gli altri membri del corpo diplomatico ritiene di intervenire, preferibilmente per via ufficiosa e informale, ma se necessario anche in via ufficiale, in quelle situazioni estreme che richiedono un richiamo o una denuncia per aperte violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.

<sup>10</sup> W. SCHULZ, *Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede*, in «Apollinaris» 51 (1978), p. 672.

Apostolica nell'esercizio della sua grande missione spirituale nel mondo»<sup>11</sup>.

Ad una valutazione complessiva, è indubitabile che la presenza di rappresentanti diplomatici della S. Sede presso i governi e presso le più importanti istituzioni internazionali risponde alle esigenze e alle direttive dei grandi documenti conciliari summenzionati, quali la *Lumen Gentium* e la *Gaudium et Spes*: il Concilio Vaticano II ha invitato la Chiesa ad intensificare le relazioni con le società civili<sup>12</sup>. Citando la *Gaudium et Spes*, l'arcivescovo Giovanni Benelli, all'epoca Sostituto alla Segreteria di Stato divenuto poi cardinale Arcivescovo di Firenze, in una sua conferenza, ebbe a dire che la medesima costituzione «propone e suggerisce una nuova forma di rapporti tra Stato e Chiesa che potrebbe essere definita di congiunzione. Essa non comporta né subordinazione né cedimenti né compromessi tra le due istituzioni ed esclude ogni confusione dell'una con l'altra. Né la Chiesa si impegna o intende riconoscere e tanto meno avallare e far propria l'ideologia dello Stato, né lo Stato è sollecitato a 'cristianizzarsi' per operare l'assimilazione con la Chiesa. Mantenendo integra la propria personalità e fisionomia e la propria reciproca indipendenza, le due istituzioni decidono liberamente di congiungersi, esprimono e manifestano la propria volontà di unione per garantire una maggiore efficacia e fecondità alle loro rispettive iniziative intese a promuovere il bene degli stessi individui e della stessa comunità»<sup>13</sup>.

Dopo queste riflessioni di carattere introduttivo, che hanno lo scopo di inquadrare sia pure a grandi linee il nostro tema, vogliamo addentrarci nello specifico della normativa canonica. Facciamo, per questo, riferimento al contenuto del già citato *motu proprio Sollicitudo omnium ecclesiarum*. La nostra attenzione, partendo dalla considerazione di alcuni aspetti messi in luce dalla parte introduttiva del documento, non mancherà di riferirsi anche alla parte dispositiva del medesimo. Insieme a *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, non possiamo fare a meno di rivolgere la nostra attenzione al CJC, in particolare ai cann. 362-367 del cap. V, Parte II, del L. II, *De populo Dei*, che porta il titolo *De Romani Pontificis legatis*<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> «Vatican Information Service», 10/2/1997.

<sup>12</sup> Il testo classico conciliare è la costituzione GS 76. Si veda per il commento di questa fonte e per una documentata riflessione sul tema OLIVERI, *op. cit.*, pp. 212-230, laddove, oltre a far riferimento alle fonti del Vaticano II, viene presentata anche la prospettiva sull'argomento così come è delineata dal *motu proprio*. Cfr. anche LAJOLO, *op. cit.*, pp. 219-230.

<sup>13</sup> G. BENELLI, *Validità della diplomazia pontificia*, in «La Civiltà Cattolica», 123 (1972) 2, p. 276.

<sup>14</sup> Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, promulgato il 18 ottobre del 1990, che costituisce la nuova disciplina comune per le Chiese Orientali, tratta dei

Si tratta di due livelli di normativa, il *motu proprio* e i canoni del CJC, che si completano e si arricchiscono reciprocamente, traendo luce e comprensione l'uno dall'altro.

Uno sguardo storico, ampio quanto è ampia la storia della Chiesa e quant'è ampia la storia dell'istituzione della rappresentanza pontificia, ci permette di dire con molta facilità che alla base del fatto che fin dall'antichità il Vescovo di Roma invia dei legati alle Chiese ed ai Concili e Sinodi, ed affida le sue veci a Vescovi di Chiese particolari, sta la convinzione del Vescovo della Sede Apostolica, della Sede di Pietro, manifestata ripetutamente e costantemente fin dagli inizi, di essere tenuto, in forza della sua successione all'apostolo Pietro, ad avere una sollecitudine per tutte le Chiese, poiché nella comunione esistente tra di esse quella di Roma ha un posto particolare e determinante, soprattutto in materia di fede, ma anche circa gli elementi

---

Legati pontifici solo per accenno al Capitolo I, Titolo III *De suprema Ecclesiae Auctoritate*. Nel can. 46 §1, infatti, vengono nominati i Legati pontifici tra coloro che, insieme ai Padri Cardinali e alla Curia Romana, aiutano il Romano Pontefice nell'esercizio della sua funzione. Al di fuori di questo contesto naturale di trattazione della materia, i *Romani Pontificis Legati* vengono menzionati anche dal can. 429 del Titolo XII (*De monachis ceterisque religiosis et sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae*) cap. I (*De monachis ceterisque religiosis*) art I, 2° (*De Superioribus et de sodalibus institutorum religiosorum*), circa l'esenzione dall'ispezione delle lettere che i religiosi inviano al Legato pontificio o ricevono dal medesimo. L'unico commento al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* attualmente esistente è quello di P. V. PINTO, *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001.

In generale possiamo osservare che il CJC del 1983 opera un significativo cambio di prospettive nel trattare i compiti del Rappresentante pontificio: viene dato, infatti, molto rilievo alla sua funzione ecclesiale. Il vecchio codice parlava dei Rappresentanti pontifici soprattutto, anche se per la verità non soltanto, dal punto di vista della loro missione diplomatica presso gli Stati (cf. 267 §1, 1° CJC del 1917). Invece, con la visione conciliare della Chiesa come comunione di Chiese locali con la Chiesa universale e quindi come scambio vicendevole di beni spirituali tra le Chiese locali e la Chiesa universale, l'istituto delle rappresentanze pontificie assume anzitutto una funzione intra-ecclesiale, così come risulta evidente dal can. 362 del CJC del 1983, dove si parla in primo luogo della legazione presso le Chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni. Coerentemente con questo, Paolo VI ha richiamato nell'art. IV della SOE a ciò che deve essere il compito preminente del Legato pontificio. Non possiamo mancare di notare, poi, che il can. 363 §1 non si preoccupa più di definire i Legati pontifici come *ecclesiastici viri*, ciò che invece facevano il *motu proprio* e il can. 178 dello Schema di revisione del CJC. Così rimane aperta la possibilità che il Romano Pontefice possa essere rappresentato anche da laici. Tuttavia a questi continuano a essere preferiti i chierici (non necessariamente insigniti di carattere episcopale) non solo e non tanto per motivi di opportunità pastorale, ma soprattutto in considerazione del tipo di rappresentanza che esercitano nonché della loro partecipazione al *munus* del Vescovo di Roma.

fondamentali della disciplina e dell'osservanza dei sacri canoni dei Padri, che riguardano la sua struttura o costituzione fondamentale.

Per quanto riguarda la rappresentanza *ad extra*, l'origine viene ricondotta alla figura dell'apocrisario, inviato dal Papa alla Corte dell'Imperatore di Bisanzio come presso il Patriarca: siamo tra il IV e il V secolo, mentre alcuni daterebbero l'istituzione al tempo di Giustiniano<sup>15</sup>.

Certo, l'istituto delle rappresentanze pontificie è sottoposto proprio per la sua natura anche a delle critiche; e proprio per la sua natura è un istituto di carattere contingente, utile ma non indispensabile, almeno nella forma in cui si presenta. Nella Chiesa di oggi esiste: è servito ai fini della Chiesa nel tempo passato, serve e può servire attualmente. In ogni caso si tratta di un'istituzione collaudata, con risultati in gran parte assai positivi. Sarebbe interessante vedere il percorso storico che ha condotto sino all'attuale sistema di rappresentanza, ma rimandiamo ai validi e documentati studi sull'argomento<sup>16</sup>.

Vi è chi comunque scorge uno dei più antichi esempi d'invio di un legato per stabilire un collegamento fra il centro e la periferia della Chiesa nel testo di Atti 11, 21-24: l'invio di Barnaba presso i greci di Antiochia da parte della comunità di Gerusalemme<sup>17</sup>.

Anche ad una superficiale lettura, vi è nel testo di *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, almeno nella sua prima parte, un'abbondanza di citazioni evangeliche, patristiche e conciliari. A quest'ultimo proposito, più volte si fa riferimento alla *Lumen Gentium* e ancora ad altri passaggi della *Gaudium et Spes*, della *Unitatis Redintegratio* (il de-

<sup>15</sup> Cfr. OLIVERI, *op. cit.*, p. 75; G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, in «Enciclopedia giuridica», aggiornamento. I, Enciclopedia italiana, Roma 1991, pp. 1-2; DEL RE (a cura di), *op. cit.*, pp. 449-450.

<sup>16</sup> OLIVERI, *op. cit.*, pp. 15-151. Un lavoro più recente sulla diplomazia pontificia che tenta di inoltrarsi nelle problematiche dell'epoca attuale è quello di M. F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia da Silvestro I a Giovanni Paolo II. Un profilo*, Milano 1998. Si possono vedere anche G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, Torino 1996; P. HINSCIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, System des Katholischen Kirchenrechts*, I, Graz 1959, pp. 498-537; P. BREZZI, *La diplomazia pontificia*, ISPI, Milano 1944; G. DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Roma 1957; I. CARDINALE, *Le Saint Siège et la diplomatie*, Paris-Tournai-Rome-New York 1962; P. BLET, *Histoire de la représentation diplomatique du Saint Siège des origines à l'aube du XIX siècle*, Città del Vaticano 1982; G. B. VARNIER, *Legati del Pontefice*, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», IV, Torino 1994, pp. 97-98; DEL RE, *Mondo vaticano. Passato e presente*, cit., pp. 449-453.

<sup>17</sup> A. MONTAN, *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, I, Bologna 2001, p. 374.

creto conciliare sull'ecumenismo: 21 novembre 1964), dell'*Ad Gentes* (il decreto sull'attività missionaria della Chiesa: 7 dicembre 1965), della *Nostra Aetate* (la dichiarazione conciliare sulle relazioni della Chiesa con le altre religioni non cristiane: 28 ottobre 1965) e, per finire, della *Christus Dominus* (il decreto conciliare sull'ufficio pastorale dei Vescovi: 28 ottobre 1965). La scelta non può essere stata casuale, ma tradisce l'obiettivo di rivestire di contenuti profondi, biblici e conciliari, un'attività diplomatica della Santa Sede che solo apparentemente, e ad un lettore superficiale e sprovveduto, può apparire molto politica e poco ecclesiale.

Delle due parti del documento, quella introduttiva presenta a grandi linee l'ufficio pastorale del Papa, su cui ha da modellarsi il mandato dei suoi legati al servizio della Chiesa e della società nel mondo contemporaneo; e quella normativa, in dodici articoli, nella cui formulazione la sollecitudine pastorale ritorna con più di un accento.

Nella prima parte, si cerca di dimostrare il diritto di legazione del Vescovo di Roma: l'esercizio del multiforme ministero petrino richiede «un intenso scambio di relazioni» tra il Papa, i Vescovi e le Chiese locali. Questo scambio viene mantenuto sia con gli strumenti tradizionali della *communio*, quali sono la corrispondenza epistolare, le visite dei vescovi *ad limina* e l'invio di rappresentanti pontifici (*personam Nostram gerentes*) con incarico temporaneo o permanente, sia con lo strumento straordinario costituito dai viaggi apostolici del Papa, sia con i nuovi strumenti della *communio* quali sono l'internazionalizzazione della Curia romana, tramite la presenza di Vescovi, sacerdoti o laici, provenienti dalle varie Nazioni, il Sinodo dei Vescovi e la cooptazione di Vescovi in qualità di membri dei consigli dei dicasteri ed uffici della medesima Curia<sup>18</sup>. E tutto ciò perché «al movimento verso il centro ed il cuore della Chiesa deve corrispondere un altro moto, che dal centro si diffonda alla periferia»<sup>19</sup>.

Il centro logico del documento sta proprio in quest'unione vitale fra il cuore e le membra della Chiesa, secondo il paragone di cui esso

---

<sup>18</sup> G. MUCCI, *La diplomazia pontificia dopo il Concilio*, in «La Civiltà Cattolica» 140 (1989) 2, p. 539; P. V. AIMONE BRAIDA, *L'ufficio dei rappresentanti del romano pontefice*, in «Apollinaris», 52 (1979), p. 182.

<sup>19</sup> SOE, Nota introduttiva (cf. EV 3/1299). L'idea è richiamata anche dalla più recente costituzione apostolica *Pastor Bonus* del 28 giu. 1988, cfr. nota introduttiva, n. 12, in AAS 80(1988), 841-930; cfr. anche EV 11/787-1025 (specialmente n. 824). In verità, l'immagine del movimento dal centro alla periferia e viceversa non appare del tutto felice, almeno da un punto di vista teologico, da momento che le Chiese particolari non possono affatto dirsi periferiche rispetto alla totalità dell'una ed unica Chiesa di Cristo. Del resto questo rimane confermato e sancito dal can. 368 del CJC.

si serve, e nel mutuo arricchimento che pur in diversa misura va dal centro alla periferia e dalla periferia al centro, rendendo sempre più operante la realtà del Papa quale capo visibile della Chiesa.

In questo movimento bipolare si colloca l'ufficio del Rappresentante pontificio<sup>20</sup>. Esso è presentato dal *motu proprio* come uno dei mezzi validi e utili per assicurare e favorire la stabilità e la continuità di questo movimento concentrico e per attuare la presenza e la conoscenza del Papa nei riguardi di tutte le Chiese: «Mediante i nostri rappresentanti», afferma il Papa, «che risiedono presso le varie nazioni, Noi ci rendiamo partecipi della vita stessa dei nostri figli e quasi inserendoci in essa, veniamo a conoscere, in modo più spedito e sicuro, le loro necessità ed intime aspirazioni».

La validità dell'istituto della rappresentanza, in genere, appare confermata dalla sua connaturalità alle esigenze che nascono là dove esistono delle relazioni sociali; ciò che la persona non può mettere in atto mediante le sole sue possibilità, cerca di realizzarlo mediante l'aiuto di altri, incaricando altri di agire a suo nome. Così avviene in qualunque società dove esistono rapporti sociali<sup>21</sup>. Non ci si può perciò meravigliare se anche nella Chiesa, che ha pure un carattere visibile e sociale che le è essenziale, perché rientra nella sua costituzione umano-divina, si adoperino quei mezzi efficaci e positivi che valgono e sono in uso nella convivenza sociale umana. E tuttavia, com'è ovvio, non è su queste ragioni soltanto che si può far leva per capire e giustificare il valore della presenza dei Legati del Vescovo di Roma presso le Chiese locali. Per far questo bisogna attingere a quel tesoro che è il Concilio Vaticano II, e particolarmente al fatto che con esso, la Chiesa ha preso maggiore coscienza di essere un «Corpo di Chiese» (*Lumen Gentium* 23), che devono vivere in comunione, pur godendo ciascuna di legittima autonomia<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. *SOE*, nota introduttiva: cfr. *EV* 3/1301.

<sup>21</sup> Da questo punto di vista si può dire che il fenomeno della rappresentanza è insito nella condizione sociale dell'uomo e della Chiesa, che non contraddice alla realtà invisibile di questa, se gli strumenti sociali e giuridici vengono costantemente orientati e subordinati alla *communio*, cioè ai valori spirituali e sacramentali che la Chiesa custodisce ed esprime: cfr. OLIVERI, *op. cit.*, pp. 235 e 162, dove l'autore, esprimendo una valutazione globale sul *motu proprio*, lamenta che esso non abbia tratto dal concetto della collegialità episcopale tutte le implicazioni che avrebbero certo lumeggiato meglio la funzione del Rappresentante pontificio come colui che «*Romani Pontificis personam gerit*» (cfr. can. 363 §1 del *CJC*).

<sup>22</sup> Cfr. OLIVERI, *op. cit.*, pp. 179-190, dove l'autore fa riferimento a quella sussidiarietà nei rapporti tra la Chiesa di Roma e le varie Chiese, che egli ritiene un corollario del principio di comunione. Non possiamo mancare di ricordare qui che proprio la sussidiarietà costituisce uno dei principi ispirativi e direttivi indicati dalla commissione per la revisione del *CJC* e approvati dall'assemblea generale del si-

Trova così applicazione anche nella Chiesa il principio della sussidiarietà, che costituisce un cardine della legislazione codiciale, come di quella civile. Tale principio è da applicare tanto più nella Chiesa, in quanto l'ufficio dei Vescovi con le potestà annesse è di diritto divino. Ne deriva come conseguenza teologica, l'esigenza del decentramento e di una sana autonomia nella sfera di esercizio della potestà esecutiva. Ora, per esigenze intrinseche alla Chiesa stessa, quanto più si accentua il pluralismo delle Chiese locali e nazionali tanto più importante è che per la varietà non venga debilitata l'unità<sup>23</sup>.

La composizione delle esigenze della pluralità e dell'universalità spetta in modo peculiare al Vescovo della Chiesa di Roma. In questo

---

nodo dei vescovi del 1967. Tale principio è da applicare tanto più nella chiesa, in quanto l'ufficio dei vescovi con le potestà annesse è di diritto divino. Ne deriva, come conseguenza teologica, l'esigenza del decentramento e di una sana autonomia nella sfera di esercizio della potestà esecutiva. Secondo Barberini il principio di sussidiarietà sarebbe messo in discussione dal compito informativo attribuito al Rappresentante pontificio dal *motu proprio* (art. V) e dal *CJC* (can. 364,1°). BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, cit., p. 9. In realtà tale previsione normativa non pregiudica né limita il diritto dei singoli vescovi di comunicare direttamente con la Santa Sede, anche servendosi della rappresentanza pontificia. Quello che Barberini ritiene un rischio per la libertà dei Vescovi, ne è divenuto e diviene al contrario una garanzia se si pensa a determinate situazioni di guerra o di regimi totalitari ed oppressivi. In tali situazioni non di rado accade che i Vescovi hanno avuto ed hanno a disposizione come unico mezzo di libera informazione e comunicazione proprio la Nunziatura, che, in quanto rappresentanza diplomatica, si serve della valigia diplomatica la quale, come si sa, gode dell'inviolabilità.

<sup>23</sup> Proprio per questo il Concilio raccomanda che le singole parti della Chiesa siano «rafforzate, comunicando ognuna con le altre, e concordemente operando, per il completamento nell'unità» (*LG* 13) di cui i Vescovi sono collaboratori e il Romano Pontefice il perpetuo e visibile fondamento (*LG* 23). Ora, la cooperazione dei Vescovi non è miracolosa ma si realizza attraverso dei mezzi umani che servono «per stabilire un dialogo sempre più profondo fra tutti coloro che formano l'unico popolo di Dio» (*GS* 92). L'unità nel dialogo si realizza attraverso i Concili ecumenici, espressioni straordinarie dell'unità strutturale di tutto il corpo ecclesiale (*LG* 22 e decreto conciliare sull'ufficio pastorale dei Vescovi, *Christus Dominus* [*CD*], 4). Ma questa collaborazione e quest'unità a cui quella tende non possono attuarsi soltanto saltuariamente o addirittura eccezionalmente. Così tra gli organi stabili che contribuiscono a realizzare visibilmente la piena comunione intraecclesiale si possono annoverare senza dubbio anche le rappresentanze pontificie. Tenendo conto delle fondamentali esigenze dell'universalità e della pluralità, è del tutto legittimo affermare che se in passato i Rappresentanti pontifici possono aver svolto la funzione di ministri specialmente dell'unità nella pluralità, dopo il Vaticano II devono essere maggiormente ministri della pluralità nell'unità. L'assistenza costante e discreta del Nunzio può garantire l'unità della Chiesa, evitando che certe forme risorgenti di nazionalismo prendano il sopravvento sullo spirito di cattolicità e di universalità.

contesto i Rappresentanti pontifici vengono perciò ad assumere particolare rilievo come ministri di comunione tra il Vescovo e la Chiesa di Roma e gli altri Vescovi e le loro Chiese: l'unità che è loro compito mantenere nella Chiesa è quella della cattolicità, cioè dell'universalità, modellando le possibili tendenze verso un'uniformità livellante o verso una pluralità dissolvete<sup>24</sup>. Compito questo non facile e non sempre ben compreso. La presenza del legato del Vescovo che presiede alla comunione di carità diventerà il segno dell'esigenza che le varie Chiese non si chiudano in sé stesse ma restino aperte alle altre, vivano in comunione con Roma e si sentano integrate nell'una ed unica Chiesa di Cristo. Per tutto questo il Rappresentante pontificio non sarà solo segno, ma anche stimolo e ministro efficiente.

I Legati pontifici rivestono il carattere di ministri del servizio del Romano Pontefice per tutta la Chiesa e per tutte le Chiese. Essi, che rendono presente la persona del Papa presso l'episcopato di una nazione, costituiscono uno strumento di comunione tra il Papa e i Vescovi che, da una parte, nulla detrae alla potestà immediata ed ordinaria dei Vescovi sui loro fedeli e, dall'altra, esprime la sollecitudine del Papa per le Chiese locali, del cui benessere spirituale e temporale egli, insieme con i Vescovi, è responsabile dinanzi a Dio. Questo spiega la natura ecclesiale e pastorale delle nunziature apostoliche, il cui scopo non è quello di accrescere l'autorità e l'influsso del Papa e della Curia Romana a scapito dell'autorità e dei poteri dei Vescovi, ma di aiutare e sostenere i Vescovi ed i fedeli. Scrive Paolo VI: «L'attività del Rappresentante pontificio reca anzitutto un prezioso servizio ai Vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi e a tutti i cattolici del luogo, i quali trovano in lui sostegno e tutela, in quanto egli rappresenta un'autorità superiore che è a vantaggio di tutti. La sua missione non si sovrappone all'esercizio dei poteri dei Vescovi, né lo sostituisce o intral-

<sup>24</sup> Cfr. LAJOLO, *op. cit.*, pp. 215-216. In proposito, l'Autore realisticamente dichiara che «non è questa una missione facile e non è un compito grato. Le nunziature provano alcune volte l'impressione di trovarsi tra l'incudine e il martello: la conoscenza di prima mano dei problemi e la partecipazione alle istanze locali possono conferire loro un'apertura, che agli organi centrali paia eccessiva, mentre il fatto che sono inviate dal centro le fa sovente apparire come [...] emissari del Vaticano, inviati a curare gli interessi della Santa Sede» (*ibid.*). In verità, il compito del Legato pontificio sta in rapporto a due poli di interesse: la Santa Sede e il Vescovo locali: di entrambi, in definitiva, deve essere il sicuro referente e l'efficace supporto. Cosicché, come è stato osservato in riferimento all'art. V di *SOE*, se da una parte è vero che il *terminus a quo* della rappresentanza è la Santa Sede, è altrettanto vero che la funzione del Legato pontificio – non paradossalmente – si capovolge: egli è non soltanto il Rappresentante del Pontefice presso le Chiese locali, ma di fatto anche di esse presso di lui.

cia, ma lo rispetta e, anzi, lo favorisce e sostiene con il fraterno e discreto consiglio. La S. Sede, infatti, ha sempre considerato norma valida nel governo della Chiesa, quella che il nostro predecessore san Gregorio Magno, enunciò con le seguenti parole: “*Si sua unicuique Episcopo iurisdictio non servetur, quid aliud agitur nisi ut per Nos, per quos ecclesiasticus custodiri debuit ordo, confundatur?*”<sup>25</sup>.

Pertanto il Rappresentante pontificio svolge la sua missione nelle Chiese particolari per rendere possibile o almeno più facile, l’ufficio proprio del Papa per ciascuna di esse. Tale ufficio del Pontefice non è concorrenziale con l’ufficio proprio del Vescovo, ma ne costituisce il sostegno, la sicurezza e la garanzia.

Dopo aver affermato il diritto o capacità di legazione dei Papi per ragioni promananti dal loro ufficio pastorale universale, il documento presenta le ragioni estrinseche di quel diritto: «Per un nativo diritto inerente alla Nostra stessa missione spirituale, favorito da un secolare sviluppo di avvenimenti storici, inviamo pure i Nostri Legati alle supreme autorità degli Stati nei quali è radicata o presente in qualche modo la Chiesa cattolica»<sup>26</sup>.

Il fondamento che rende possibile l’incontro, sul piano diplomatico, tra la Chiesa e lo Stato viene così espresso: «E’ ben vero che le finalità della Chiesa e dello Stato sono di ordine diverso e che ambedue sono società perfette, dotate quindi di mezzi propri, e sono indipendenti nella rispettiva sfera di azione, ma è anche vero che l’una e l’altro agiscono a beneficio di un soggetto comune, l’uomo»<sup>27</sup>. Si fa dunque riferimento ad un diritto nativo, legato al fatto che la Chiesa è un ordinamento giuridico primario ed originario, o come la chiama il *motu proprio*, una società perfetta<sup>28</sup>. La ragione che fonda questo diritto

---

<sup>25</sup> SOE, nota introduttiva (cfr. EV 3/1300-1301) che cita testualmente GREGORIO MAGNO, *Registrum Epistularum*, II, 285.

<sup>26</sup> SOE, nota introduttiva (cfr. EV/1302). Il documento non accenna minimamente al diritto di legazione passiva né vi fa riferimento il *CJC*. La cosa non può apparire strana se si tiene conto che il *motu proprio* tratta dello specifico argomento dei Legati pontifici, non di altri agenti diplomatici e, d’altra parte, non si può dimenticare che il *CJC* è una legislazione *ad intra*. Sarà compito quindi delle norme di diritto internazionale trattare di questi aspetti. Del resto, come osserva Barberini, la regola della reciprocità non è comunque assoluta e l’esercizio effettivo dei due diritti – legazione attiva e passiva – non è da considerarsi sempre contestuale: (Cfr. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, cit.; ID., *Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico*, Torino 2002, p. 102).

<sup>27</sup> SOE, nota introduttiva (cfr. EV 3/1303).

<sup>28</sup> Con tale espressione non si intende esprimere nessuna valutazione morale sulla Chiesa in quanto istituzione ma dire semplicemente che essa, come *societas*, ha un suo fine (evidenziato dal can. 1752: «*prae oculis...[habet] salutem anima-*

non è altro che la missione spirituale di cui sono investiti la Chiesa e il suo capo visibile. Si vuole, cioè, indicare quella sovranità spirituale che è riconosciuta internazionalmente al Papa<sup>29</sup>.

Secondo l'opinione di molti degli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede<sup>30</sup>, il senso e la giustificazione della presenza della Santa Sede nel contesto internazionale è riconducibile proprio al fatto che essa è testimone di valori spirituali. L'emarginazione politica della Chiesa nel corso del sec. XIX è stata compensata dal carattere di esperta che le è stato riconosciuto a livello morale<sup>31</sup>. Tale presa di coscienza si è sviluppata nel mondo non cattolico, che lentamente si è reso conto del nuovo ruolo che la Chiesa è chiamata a svolgere negli affari internazionali.

Nel 1864 gli stati firmatari della Convenzione di Ginevra (1861) riconobbero alla Santa Sede il compito di recare un sostegno spirituale ai soldati feriti in guerra<sup>32</sup>; in occasione del Concilio Vaticano I il protestante Urquhart lanciò un appello al Papa per il ristabilimento del diritto delle genti<sup>33</sup>; l'Imperatore Guglielmo II assicurò Leone XIII che il pensiero pontificio sulle questioni del lavoro sarebbe stato presente alla Conferenza diplomatica di Berlino del 1890; la regina Guglielmina, in occasione della prima conferenza dell'Aja sul diritto comunitario, scriveva a Leone XIII per ringraziarlo del sostegno morale<sup>34</sup>.

Non c'è niente di strano se la S. Sede appare oggi al corpo diplomatico nel suo insieme come un'autorità morale e spesso come la sola capace di fare appello alle coscienze per opporsi agli effetti negativi di una globalizzazione selvaggia<sup>35</sup>.

Per altri versi, gli Ambasciatori hanno individuato anche nell'apertura della S. Sede alle forze ideali le ragioni della sua presenza nella comunità internazionale. La S. Sede è vista come un polo di ri-

---

*rum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet»), e dei mezzi per raggiungere questo fine (fede, sacramenti, vita di grazia).*

<sup>29</sup> Cfr. G. DE ROSA, *Le nunziature apostoliche. Natura e fini della diplomazia pontificia*, in «La Civiltà Cattolica», 149 (1998) 1, p. 459; LAJOLO, *op. cit.*, p. 220.

<sup>30</sup> A. LUCIANI (a cura di), *Essere ambasciatori presso la Santa Sede oggi*, 3 voll., Roma 1998-2000.

<sup>31</sup> Il 4 ottobre 1965 Paolo VI si è presentato all'ONU come «esperto in umanità».

<sup>32</sup> Cfr. J. JOBLIN, *La difficile ratification de la Convention de 1864*, in «Archivum Historicum Pontificium», 31 (1993), p. 249.

<sup>33</sup> Cfr. D. URQUHART, *Appel d'un protestant au Pape pour le rétablissement du droit public des nations*, 1<sup>re</sup> janvier 1859, Paris 1869, p. 100.

<sup>34</sup> Cfr. J. JOBLIN, *L'Eglise et la guerre*, Paris 1988, pp. 216-228.

<sup>35</sup> Id., *Il ruolo internazionale della Santa Sede*, in «La Civiltà Cattolica», 151 (2000) 3, p. 160.

flessione adatto al nostro tempo, perché è aperta alla collaborazione con tutte le «forze di ideale»<sup>36</sup>, specialmente religiose<sup>37</sup>. Il superamento delle enormi differenze culturali tra le diverse regioni del mondo è la grande sfida che si presenta alla società internazionale all'inizio del sec. XXI. Tali fratture costituiscono una minaccia per la pace: è dunque importante la presenza di un'autorità che agisca come coscienza morale dell'umanità nella società internazionale. La Santa Sede appare oggi agli occhi degli Ambasciatori come un luogo privilegiato per operare, al di fuori di ogni tensione politica, un avvicinamento dei popoli nel comune intento di costruire un mondo di giustizia e di pace<sup>38</sup>.

Al di là di queste considerazioni e al di fuori di ogni possibile opinione contraria, comunque, l'effettiva soggettività internazionale della S. Sede resta dimostrata dal fatto che la Santa Sede ha sottoscritto strumenti internazionali e ha partecipato a pieno titolo alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (oggi OSCE) che ha portato all'Atto finale di Helsinki, pur dichiarando essa di voler rimanere «estranea alle competizioni temporali fra gli Stati e ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto»<sup>39</sup>.

D'altro canto, la natura diplomatica delle Nunziature è stata sancita dal diritto internazionale positivo, in particolare dall'art. 1 del Regolamento sul rango degli agenti diplomatici del Congresso di Vienna del 1815, confermato dall'art. 14 della Convenzione di Vienna (18 aprile 1961) sulle relazioni diplomatiche e poi dalla Convenzione di Vienna sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le Organizzazioni internazionali (14 marzo 1975).

Ma l'attività diplomatica della S. Sede, oltre che una significativa base morale e anche giuridica, e diremmo ancor più, metagiuridica, ha pure una solida base ecclesiologica: «La comunità politica e la

---

<sup>36</sup> L'espressione è di Don Sturzo: cfr. *Leone XIII e la civiltà moderna*, in «Sintesi sociali», Roma 1906, p. 200.

<sup>37</sup> Questa apertura ha trovato la sua piena attuazione nel movimento ecumenico incoraggiato e sostenuto dal Concilio Vaticano II, che lo ha per così dire istituzionalizzato attraverso i decreti *Unitatis Redintegratio* (UR) del 21 novembre 1963 e *Orientalium Ecclesiarum* (OE) del 21 novembre 1964, che ai nn. 24-30 tratta dei rapporti con le Chiese orientali separate (i *seijuncti orientales*, come li definisce il n. 25, comunemente conosciuti come ortodossi anche se questa dizione comune ci sembra impropria ed equivoca, mentre riteniamo senz'altro preferibile quella conciliare). Per quanto riguarda il dialogo con le religioni non cristiane, che, stando a UR 4, non rientra propriamente nel movimento ecumenico, vi è la dichiarazione conciliare *Nostra Aetate* (NE) del 28 ottobre 1965.

<sup>38</sup> JOBLIN, *Il ruolo internazionale della Santa Sede*, cit., p. 161.

<sup>39</sup> Art. 12 del Trattato lateranense. Nessuno più ormai si oppone al riconoscimento della personalità giuridica internazionale della S. Sede, che si esplica comunque secondo caratteristiche e modalità che le sono proprie.

Chiesa», dice la *Gaudium et Spes* 76, «sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo». Evidentemente la necessità di tale collaborazione richiede un dialogo tra la Chiesa e lo Stato: «Un dialogo», osserva Paolo VI, «che mentre mira a garantire alla Chiesa il libero esercizio della sua attività, perché sia in grado di corrispondere alla missione che Dio le ha affidata, rende certa l'Autorità civile degli scopi sempre pacifici e proficui intesi dalla Chiesa, e offre l'aiuto prezioso delle sue energie spirituali per il raggiungimento del bene comune della società. Il fiducioso dialogo che così s'instaura, quando interviene un rapporto ufficiale tra le due società, sancito dal complesso di usi e consuetudini raccolto e codificato nel diritto internazionale, dà modo di stabilire una fruttuosa intesa e di intraprendere opere veramente salutari per tutti»<sup>40</sup>.

L'attività diplomatica della S. Sede ha dunque un fine che non è politico e mondano, ma spirituale e religioso, in quanto da una parte, ha lo scopo di assicurare la libertà della Chiesa di compiere la sua missione strettamente religiosa<sup>41</sup>; dall'altra, si propone di collaborare con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per l'affermazione dei valori morali e sociali più alti e per la promozione delle iniziative di solidarietà tra le nazioni e, in modo particolare, per la promozione di quel bene supremo che è la pace, come frutto e conseguenza della giustizia tra le classi sociali di uno Stato e tra i popoli.

La parte introduttiva di *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* finisce con la presentazione delle funzioni dei Legati pontifici presso i governi civili e le Organizzazioni internazionali. A proposito di queste ulti-

<sup>40</sup> Cf. *SOE*, nota introduttiva (cf. *EV* 3/1305). Circa la questione della *sana cooperatio* tra Chiesa e comunità politica, si veda, ad esempio, G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una riflessione canonistica sulle relazioni tra Chiesa e comunità politica*, Roma 1996, pp. 111-129.

<sup>41</sup> Nel discorso tenuto in occasione del terzo centenario della Pontificia Accademia Ecclesiastica Giovanni Paolo II ricordava che l'esercizio della libertà religiosa e la tutela dei diritti della Chiesa sono da sempre i massimi traguardi della diplomazia pontificia, ma ad essi va associata la difesa «dei valori umani che hanno la loro sorgente nel Vangelo, secondo il quale ogni uomo è un fratello da rispettare ed amare». La «linfa del Vangelo, lungi dal favorire conservatorismi paralizzanti» spinge oggi verso questi «traguardi di nuova vitalità ecclesiale e di rinnovamento creatore» la Chiesa che «cammina nella storia con gli uomini di tutti i tempi» (*L'Osservatore Romano*, 27 aprile 2001).

me, anzitutto si prende atto che esse sono la realizzazione concreta del desiderio di tutti gli uomini di buona volontà che vi sia una pacifica convivenza tra le nazioni e si dia incremento al progresso dei popoli. Così la Chiesa, sempre attenta ai segni dei tempi ha visto nella via aperta dalle nuove forme di vita associata della comunità internazionale una possibilità di estrinsecare le risorse della sua inesauribile vitalità.

Le Organizzazioni internazionali hanno già una loro storia, che apre le sue pagine non soltanto allo specialista ma, attraverso la loro attività nel concerto dei popoli, anche all'uomo della strada. L'articolo II del Trattato del Laterano, riconoscendo la sovranità della S. Sede in campo internazionale «come contributo inerente alla sua natura, in conformità con la sua tradizione e con le esigenze della sua missione nel mondo», ha messo in luce quella collaborazione che già di fatto la Chiesa veniva svolgendo con alcuni organismi internazionali. Se, infatti, la partecipazione della S. Sede in questo ambito si è evidenziata in forma più vistosa con la creazione dell'ONU, la sua partecipazione ad atti solenni riguardanti la pace e l'intesa tra gli Stati conta molti secoli. Se per lungo periodo questo riconoscimento era legato a condizioni politiche e sociali anche mondane, il fondamento reale della presenza della S. Sede restava pur sempre la sua natura di ordine spirituale, di autorità religiosa, e il suo prestigio morale.

Benché la S. Sede nel secolo XIX sia stata progressivamente privata della sua sovranità temporale, ciò non ha concluso né impedito lo svolgimento del suo ruolo sulla scena internazionale. E' sintomatico che dopo la dissoluzione dello Stato pontificio, dal 1870 al 1929 (59 anni), l'attività diplomatica è continuata: da quindici Stati, rappresentati presso di essa, si passò a trenta. Durante questo periodo capi di Stato facevano visita al Papa; inoltre furono firmati cinquanta accordi bilaterali e furono oltre una decina gli interventi arbitrari, di mediazione e di composizione di controversie tra gli Stati, da parte del Romano Pontefice (ne cito solo alcuni: tra Spagna e Germania nel 1885; tra Inghilterra e Portogallo nel 1890; tra Inghilterra e Stati Uniti nel 1894; tra Haiti e Santo Domingo nel 1895; tra Argentina e Cile nel 1896; tra Colombia e Perù nel 1905; tra Ecuador e Colombia nel 1906).

Tutto ciò è una prova eloquente della riconosciuta consistenza sul piano internazionale della S. Sede (e del suo diritto di legazione attiva e passiva). Del resto, anche oggi, il prestigio che circonda il papato è attestato sia dal ricorso che fanno ad esso Stati non cristiani in situazioni difficili sia dall'accoglienza riservata al Papa in occasione dei suoi viaggi, in particolare alle istituzioni internazionali.

A parte questo, possiamo affermare che la natura giuridica della S. Sede si avvicina nella comunità internazionale, per certi aspet-

ti, cioè nei compiti e negli scopi da conseguire, ad alcuni di essi, soprattutto all'Organizzazione delle Nazioni Unite<sup>42</sup>. I compiti infatti che tali Organizzazioni si prefiggono, di mantenimento della pace, di promozione umana, di aiuto e collaborazione con i popoli più poveri sono attività che la Chiesa ha sempre considerato anche come sue proprie, sia come via all'annuncio dell'Evangelo, sia come attuazione e compimento sul piano della carità e della giustizia del messaggio cristiano.

Con buona pace dei molti giuristi che nel passato negavano ostinatamente alla Chiesa la personalità giuridica internazionale, si potrebbe forse dire addirittura che proprio la Chiesa è stata, analogicamente, il prototipo di tante Organizzazioni internazionali, fornite di attribuzioni per tanto tempo ritenute esclusive dello Stato, ma che oggi, ad esse trasferite, vengono a restringere in non poca misura la sovranità di quello. Si pensi alla Comunità Europea, a cui si sono associati diversi Paesi e si andranno ad associare, con il passar del tempo e avendo i requisiti richiesti, quelli che per adesso sono rimasti fuori. Anche questa è una prova, se pur ce ne fosse bisogno, che il criterio della territorialità ha perso l'importanza decisiva nella determinazione della sovranità di un soggetto di diritto internazionale e anche la S. Sede, a somiglianza di altre Organizzazioni internazionali, esercita la sua sovranità a prescindere dalla sua base territoriale. Saremmo quasi tentati di dire che, allo stato attuale, visto lo sviluppo e l'espansione degli Organismi internazionali, soggetti di diritto pur essendo privi di una base territoriale, e considerato il prestigio e l'autorevolezza di cui gode, la S. Sede per vedersi riconosciuta la sua soggettività internazionale potrebbe anche non avere bisogno di quei quarantaquattro ettari che costituiscono il suo territorio.

Modello di organizzazione internazionale, la S. Sede, nella sua azione non costituisce un duplicato di quella delle istituzioni internazionali: anche queste lavorano per l'unione dei popoli e per l'avvento della giustizia sociale, ma si concentrano per lo più sul breve termine, operano per la soluzione immediata delle tensioni, sono come agenti di conciliazione per evitare l'inasprimento dei conflitti.

La Chiesa invece richiama gli obiettivi di giustizia e di pace che trascendono gli interessi immediati degli Stati, e fa appello non soltanto alla ragione, ma prima di tutto alle coscienze. Talvolta può sembrare che il suo discorso sia teorico e non tenga conto delle condizioni

<sup>42</sup> Nel suo discorso del 4 ottobre 1965 al Palazzo di Vetro, Paolo VI ebbe a dire che l'ONU rifletteva «in qualche modo nel campo temporale ciò che la nostra Chiesa cattolica vuole essere nel campo spirituale: unica ed universale». Cfr. E. GALLINA, *Le organizzazioni internazionali e la Chiesa cattolica*, Roma 1967, pp. 102-103.

concrete cui devono far fronte i politici; ma agisce con particolare vigilanza sulla tendenza a sacrificare le esigenze morali fondamentali per ottenere un vantaggio immediato; la sua forza le viene dalla veridicità del suo messaggio e dall'eco che incontra nell'opinione pubblica<sup>43</sup>.

Attualmente la S. Sede è rappresentata stabilmente presso venti Organizzazioni internazionali governative, tra cui oltre all'ONU, l'AIEA, la FAO, il PAM, l'UNESCO, l'OSCE. Inoltre, la medesima ha un suo rappresentante anche presso nove Organizzazioni internazionali non governative<sup>44</sup>. Anche solo questa presenza documenta dell'importanza attribuita dalla S. Sede all'attività diplomatica multilaterale.

Alla nota introduttiva di *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* che abbiamo cercato di esaminare, segue, come già detto, la parte più propriamente normativa, che costituisce la fonte diretta dei cann. 362-365 del CJC.

Il can. 362, riprendendo la nota introduttiva e l'art IV di *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, sancisce lo *ius nativum et independens* della legazione attiva: si tratta di un diritto originario proprio di un soggetto che è posto a capo di un ordinamento sovrano, quello della Chiesa, *superiorem non recognoscens*; in relazione a ciò, non si può mancare di ricordare quanto sanciscono gli artt. 2 e 12 del Trattato lateranense (riconoscimento della «sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natura» e del «diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale»)<sup>45</sup>.

Il diritto di legazione attivo richiamato dal legislatore canonico ha due diversi fondamenti:

---

<sup>43</sup> JOBLIN, *Il ruolo internazionale della Santa Sede*, cit., pp. 160-161.

<sup>44</sup> Cfr. *Annuario Pontificio per l'anno 2005*, pp. 1335-1338.

<sup>45</sup> Il diritto di per sé deve poter essere esercitato liberamente, senza alcun preventivo consenso o accordo. In realtà, per il suo effettivo esercizio, esso può incontrare il limite rappresentato dall'opposizione o dall'ostilità politica dello Stato che potrebbe imporre impedimenti alla visita o alla permanenza del Legato presso le Chiese. Riteniamo quindi che, anche se in linea di principio la rivendicazione di questo *ius nativum et independens* è necessaria ed opportuna, di fatto però risulta inutile perché, laddove tale *ius* è riconosciuto, richiamarsi ad esso è del tutto superfluo e pleonastico, mentre nei Paesi in cui tale diritto non viene ammesso, insistere su di un tale principio può essere controproducente ed altre devono essere le strade da intraprendere per ottenere almeno qualche risultato in questo senso. Per la verità, come è stato notato, il can. 362 omette un esplicito riferimento all'indipendenza del Pontefice rispetto ai governi civili nell'esercizio del diritto di legazione, che invece era chiaramente espresso nella legislazione canonica anteriore (can. 265 del codice di diritto canonico del 1917). Cfr. G. B. VARNIER, *Legati del Pontefice*, cit., p. 99.

1) dal punto di vista specificamente canonico, esso è espressione della potestà primaziale del Papa<sup>46</sup>;

2) dal punto di vista internazionalistico, l'esercizio del diritto di legazione attiva nei confronti degli Stati discende da una incontestata ed incontestabile antichissima prassi, espressione della riconosciuta sovranità spirituale del Pontefice che, superando molte delle controversie dottrinali sulla soggettività della Chiesa e della Santa Sede nel diritto internazionale, ha trovato nell'epoca contemporanea l'opportuna codificazione in strumenti internazionali sottoscritti dalla Santa Sede<sup>47</sup>.

E' interessante notare come troviamo già qui, nel can. 362, l'accento al doppio livello di rappresentanza meglio esplicitato nel successivo canone. Inoltre viene ribadito dal legislatore l'impegno a rispettare le norme di diritto internazionale per quanto riguarda i Legati accreditati presso i governi civili: questa canonizzazione del diritto internazionale da parte dell'attuale codice, o meglio la sua ricezione da parte dell'ordinamento canonico costituisce una novità rispetto alla normativa pregressa, che di questo aspetto non faceva cenno alcuno<sup>48</sup>.

Il can. 363 § 1, presentando la funzione dei Legati del Romano Pontefice «*stabili modo gerentes personam*», ne ribadisce e sottolinea il doppio livello di rappresentanza. La stabilità a cui si fa riferimento non è tanto in rapporto alla persona che ricopre l'ufficio (tanto è vero che periodicamente e secondo le necessità sia i Capi-Missione che i collaboratori di ruolo diplomatico vengono trasferiti), quanto piuttosto alla permanenza dell'ufficio stesso nella struttura istituzionale della Chiesa, salva diversa volontà del Pontefice<sup>49</sup>. Il §2 del can. 363, mutuando e trasponendo il contenuto dell'Art. II, 1 di *Sollicitudo om-*

<sup>46</sup> Cfr. OLIVERI, *op. cit.*, pp. 186-194.

<sup>47</sup> Essere soggetto di diritto internazionale rappresenta la conseguenza naturale di una personalità giuridica internazionale. La capacità giuridica operativa, nella quale si sostanzia poi il diritto di legazione attivo e passivo può essere esercitata sulla base di un acquisito consenso di un altro soggetto per imprimere ai rapporti internazionali inter se un particolare modo di essere. Cfr. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, cit., p. 4.

<sup>48</sup> VARNIER, *op. cit.*, p. 99.

<sup>49</sup> BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, cit., p. 5, laddove peraltro critica l'impostazione del can. 363, considerandolo una norma lacunosa. In realtà, come ammette lo stesso autore, il canone vuole essere soltanto un richiamo al principio basilare per l'istituto della rappresentanza pontificia: il fatto cioè che il Legato costituisca una rappresentanza stabile del Romano Pontefice presso le Chiese, gli Stati e le autorità pubbliche. Evidentemente, trattandosi di un semplice richiamo ad un principio, si è preferito non andare oltre l'essenziale. Il canone avrebbe perduto, forse, la sua forza ed incisività se ci si fosse addentrati nei particolari, soffermandosi a menzionare le altre figure di rappresentanti di livello inferiore al capo-mis-

nium *Ecclesiarum*, si riferisce al fatto che debbono ritenersi a pieno titolo rappresentanti della Sede Apostolica anche coloro che sono incaricati di una missione pontificia in qualità di delegati od osservatori presso i consigli internazionali o presso le conferenze e i congressi.

Il riferimento a questo tipo di diplomazia multilaterale, che si è particolarmente sviluppata negli ultimi decenni, era una prospettiva del tutto assente nella pregressa normativa codiciale e dimostra la sensibilità della Chiesa ai segni dei tempi.

Il codice, forse volutamente, non indica lo status ecclesiale di questi agenti diplomatici, mentre *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* in modo esplicito parla di ecclesiastici e laici («*Personam gerunt Sanctae Sedis, ii quoque ecclesiastici et laici viri, qui [...]*»). Quindi, di per sé, la rappresentanza pontificia non è esclusivo appannaggio degli ecclesiastici, ma anche i laici, qualora si distinguano per la loro competenza in materia, possono proficuamente mettere la loro opera a servizio della S. Sede, e ciò in perfetta sintonia con le acquisizioni conciliari circa il ruolo dei laici nell'animazione cristiana delle realtà temporali<sup>50</sup>.

---

sione che, comunque, partecipano del suo stesso *munus*. Quanto alla formula usata dal legislatore per indicare la funzione, anzi la stessa ragion d'essere dei Legati pontifici («*stabili modo gerentes personam*»), Barberini la ritiene poco felice, come pure considera tale anche il can. 364 quando ricorda che il compito principale del Legato è quello di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Sede Apostolica e le Chiese particolari. Per l'autore, tutto ciò mortifica o attenua la forza del principio teologico secondo cui l'unione di fede e di disciplina della Chiesa particolare con la Chiesa di Roma è assicurata dal Vescovo. Così argomentando, Barberini conclude: «Si sarebbe portati a dire che la vera stabile rappresentanza spetti al Vescovo più che ad un Legato che è estraneo al rapporto teologico gerarchico» (*idem*, p. 9). In verità, come ricorda la *LG* al n. 21, nella persona dei Vescovi è presente in mezzo ai credenti lo stesso Signore Gesù. Inoltre, ancor più chiaramente *LG* 27 afferma che i Vescovi sono Vicari e Legati di Cristo, quindi non del Pontefice Romano (cf. anche l'esortazione apostolica post-sinodale, *Pastores Gregis* [16.10.2003], n. 6 e il direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, *Apostolorum Successores* [22.2.2004], n.1). Osserviamo infine che il testo del can. 364, come pure la fonte principale, *SOE*, IV, 1, non dicono che *praecipuum munus* dei Legati pontifici è di stabilire e realizzare in ogni circostanza il legame tra la Chiesa particolare e la Sede Apostolica: questo chiaramente è compito e responsabilità dei Vescovi. La funzione del Rappresentante pontificio è soltanto quella di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli già esistenti ed operanti tra la Sede Apostolica e le Chiese locali («*Praecipuum munus Legati pontificii est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula*»). Nessun pregiudizio viene, dunque, arrecato al *munus* peculiare del Vescovo in ordine alla realizzazione di quella necessaria comunione vitale con la Chiesa di Roma, della quale egli rimane sempre il principale artefice e garante.

<sup>50</sup> Cfr. *LG* 33, secondo cui anche i laici «hanno capacità di essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici» e *Aposto-*

Nel can. 364 vengono indicati i compiti di carattere ecclesiale dei Legati pontifici, tra i quali, vale la pena di sottolinearlo, si considera anche, al n. 5, la promozione di iniziative a favore della pace, del progresso e della cooperazione tra i popoli, allo stesso modo che al n. 7 si fa riferimento all'impegno che il Legato pontificio deve assumersi nel-

---

*licam Actuositatem* (18 novembre 1965) 24, il decreto conciliare sull'apostolato dei laici. Da un punto di vista strettamente canonico, quello del Rappresentante pontificio è un ufficio ecclesiastico (can. 145 del *CJC*) che – secondo *Presbiterorum Ordinis* 20, il decreto sul ministero e la vita sacerdotale (siglato *PO*) – è qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale. Nel caso dei Legati pontifici, tale ufficio ecclesiastico comporta l'esercizio della potestà di governo ordinaria (in quanto connessa all'ufficio, can. 131 §1-2), vicaria (can. 131 §2). Ora, a tenore del can. 129 §1: «*Potestatis regiminis [...] habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti*». Tuttavia, non si può omettere il tenore del §2: «*In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt*»: non è perciò escluso che i laici possano offrire anche nell'ambito del servizio diplomatico pontificio il proprio contributo per l'animazione spirituale di quella specifica realtà temporale rappresentata dalla comunità internazionale. Nell'immediato post-concilio alcuni autori avevano tentato di determinare quali uffici ecclesiastici potessero essere esercitati dai laici nell'ambito della organizzazione ecclesiastica (cfr. per es. J. HERVADA - P. LOMBARDIA, *El derecho del Pueblo de Dios*, I, Pamplona 1970, pp. 358-366; O. T. REEGEN, *I diritti dei laici*, in «*Concilium*» 4 (1968) 8, pp. 19-29). P. LOMBARDIA, *Diritti del laico nella chiesa*, in «*Concilium*» 7 (1971) 8, pp. 161-171, sostiene che nulla impedisce che, in una futura concezione dell'organizzazione ecclesiastica, un laico svolga uffici equivalenti a quelli che, oggi, corrispondono al cardinale Segretario di Stato, al prefetto di un dicastero della Curia Romana, a un nunzio o a un giudice ecclesiastico di qualsiasi grado, dato che l'idoneità per questi uffici non richiede l'ordinazione episcopale o presbiterale, ma solo la necessaria competenza tecnica e le opportune qualità. Tale prospettiva ha trovato piena attuazione nel can. 1421 §2 del *CJC* '83, confermato dall'art. 43 §2 della recente istruzione *Dignitas Connubii*, da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità matrimoniale, laddove si prevede che il laico possa essere giudice integrante il collegio giudicante, investito quindi della *potestas regiminis iudicialis*. A proposito dell'ufficio diplomatico dichiara Oliveri che non vi è nessun elemento teologico il quale esiga strettamente che un tale incarico sia affidato ad un ecclesiastico: pertanto l'ufficio potrebbe anche essere affidato ad un laico, come dimostra il fatto che nel primo periodo delle nunziature permanenti, prima del Concilio di Trento vi siano stati dei nunzi laici. Nella sua qualità di rappresentante, infatti, il Legato pontificio non deve svolgere nessun compito (neppure presso le Chiese, cioè *ad intra*) per il quale sia strettamente richiesta l'ordinazione sacramentale (cfr. OLIVERI, *op. cit.*, pp. 252.255). Certo, vi potranno essere alcune attribuzioni che comportano l'esercizio della potestà di giurisdizione al quale, però, come si è visto nel disposto codiciale, i *christifideles* laici «*cooperari possunt*». Sta di fatto, comunque, che ai laici continuano a essere preferiti i chierici (non necessariamente insigniti di carattere episcopale) non solo e non tanto per motivi di opportunità pastorale, ma soprattutto in considerazione del tipo di rappresentanza che esercitano nonché della loro partecipazione al *munus* del Vescovo di Roma. Bisogna anche tener conto che, nella più parte dei casi, gli aspetti relativi

la difesa di fronte all'autorità statale di tutto ciò che riguarda la missione della Chiesa e della Sede Apostolica (diritto alla libera espressione della fede, diritto all'assistenza religiosa nelle scuole, ospedali, forze armate, carceri, diritto ad avere scuole confessionali, diritto alla libertà di nomina dei Vescovi da parte del Romano Pontefice).

Il can. 365, riproducendo l'art. 10 di *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, indica i compiti del Legato pontificio che esercita anche la legazione presso lo Stato, secondo le norme di diritto internazionale<sup>51</sup>:

1° promuovere e sostenere le relazioni tra la Sede Apostolica e le Autorità dello Stato<sup>52</sup>;

2° affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato e trattare in modo particolare la stipulazione dei Concordati e delle altre Convenzioni similari<sup>53</sup>.

---

alla rappresentanza *ad intra* e *ad extra* di cui è investito il Legato pontificio sono tra di loro connessi ed interdipendenti. E tuttavia, ammesso e non concesso che i due ambiti si potessero facilmente disgiungere e separare, potremmo dire che ai *christifideles* laici sarebbe più proprio e confacente la rappresentanza *ad extra*.

<sup>51</sup> Ci si riferisce qui essenzialmente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e alla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 maggio 1969, delle quali pure la S. Sede è stata firmataria.

<sup>52</sup> Se è vero che il compito di promuovere i rapporti Stato-Chiesa in una determinata nazione, è *munus peculiare* di quei Rappresentanti pontifici *qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet*, tuttavia in assenza di relazioni diplomatiche «è prassi costante accettata che sia il delegato apostolico – pur destinato a svolgere la sua missione soltanto presso le Chiese particolari – a tenere gli opportuni rapporti con le autorità statali» (cfr. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, cit., p. 8), anzi a porre il suo massimo impegno perché si giunga allo stabilimento di rapporti diplomati ufficiali, che tornano a vantaggio di tutti.

La Delegazione della Santa Sede alla Conferenza di Vienna per la Convenzione sul diritto dei Trattati era composta di tre ecclesiastici e due laici: S. E. Mons. Opilio Rossi, nunzio apostolico a Vienna, Mons. Gerolamo Prigione, consigliere della stessa Nunziatura, padre Antonio Messineo di «Civiltà Cattolica», ed i professori René-Jean Dupuy e Giuseppe Vedovato, rispettivamente dell'Università di Nizza e di Roma.

<sup>53</sup> La formulazione del n. 2 del § 2 del can. 365 appare più sobria dell'Art. X, c di *SOE*. Non si parla più di *modus vivendi*, né di accordi, né «di Convenzioni che si riferiscono a questioni della sfera del diritto pubblico», ma più genericamente si fa cenno alla «stipulazione e attuazione dei Concordati e delle altre Convenzioni similari», evitando una elencazione più dettagliata, che potrebbe rappresentare un ingiustificato limite posto alla possibilità di intervento del Legato pontificio nei rapporti con il governo della nazione presso cui è accreditato e per altre eventuali forme attuative di quella sana *cooperatio* auspicata dal Concilio Vaticano II (*GS* 76) tra Chiesa e comunità politica al livello più alto. Inoltre, forse in uno sforzo di massima semplificazione, è stato soppresso il richiamo al diritto pubblico (ecclesiastico), perché, pur senza nominarlo, è ad esso (insieme al diritto ecclesiastico statale) che ci si riferisce, quando si parla di stipulazione e attuazione di Concordati e Convenzioni similari. Si tratta del cosiddetto diritto della Chiesa *ad extra*.

Ovviamente il Rappresentante pontificio nello svolgimento di questi compiti deve tenere informati i Vescovi del Paese e, secondo che sia richiesto dalle circostanze, non deve omettere di sentire il loro parere e il loro consiglio<sup>54</sup>.

Il can. 366 ribadisce la norma dell'esonazione della sede della Legazione dalla giurisdizione del Vescovo locale e al contempo, nel concedere al rappresentante pontificio la libertà di celebrare in qualsiasi luogo della Legazione, indica una norma di riguardo che possibilmente deve essere osservata<sup>55</sup>.

Infine il can. 367, cui fa riferimento il n. 21 della costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, circa la vacanza della Sede Apostolica (22 febr. 1996), stabilisce che l'ufficio del Legato pontificio, a meno che non sia stato stabilito diversamente *pro hac vice*, non cessa<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> La prassi saggia ed opportuna, già seguita, della consultazione dell'episcopato locale da parte del Rappresentante pontificio trova nel *CJC* una adeguata collocazione normativa. Il confronto con l'Art. X di *SOE*, che del can. 365 costituisce la fonte diretta e principale, mostra come, nella sua formulazione, il disposto codiciale del §2 appare più prescrittivo («*Legatus pontificius [...] exquirere ne omitat*») del parallelo n. 2 dell'Art. X, il cui tenore sembra rimanere ad un livello puramente esortativo («*Legatus pontificius [...] exquiret*»). Riteniamo che l'opportunità o meno di tale iniziativa di consultazione dei Vescovi della circoscrizione ecclesiastica debba essere lasciata alla prudente discrezione, sia pure non all'arbitrio, del Legato pontificio che, *omnibus perpensis* valuterà se ciò sia utile o meno per la causa. In questo modo, a nostro parere, va compresa la formula «*pro ut adiuncta suadeant*» il cui contenuto, nella concisione tipica di un testo legale, è meglio, ma forse meno efficacemente, reso da *SOE*: «*modo ac ratione, quae rerum adiuncta suadeant*». Il parere dell'episcopato locale deve essere certo un prezioso ed imprescindibile criterio di valutazione per il Rappresentante pontificio, che però non deve lasciarsi condizionare da esso.

La relazione tra la Chiesa di Roma e le Chiese locali, anche per quanto concerne i rapporti con la comunità politica, non può essere ritenuta come una continua tensione concorrenziale di poteri e di attribuzioni, come una antagonistica rivendicazione di spazi di autonomia, ma come una comunione in cui alla Chiesa di Roma spetta indubitabilmente un compito istituzionale di presidenza (cfr. OLIVERI, *op. cit.*, pp. 176-194, 242-243) secondo criteri e modalità che attingono alla sua natura ed identità teologica, prima che giuridica.

<sup>55</sup> Tutte queste prerogative e privilegi del Legato pontificio sono riconducibili alla sua identità di Rappresentante stabile del Romano Pontefice (can. 363 § 1), che, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata ed universale, su tutta la Chiesa, potestà che egli può sempre esercitare liberamente (cfr. can. 331).

<sup>56</sup> Non così accade per il Segretario di Stato, il quale, a tenore della cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 6 (AAS 80 [1988] pp. 860-861), decade dall'incarico come tutti gli altri capi e membri dei dicasteri. Questa disposizione normativa deve essere a maggior ragione applicata alla figura del Segretario di Stato, tenuto conto che que-

Alla morte di Paolo VI la S. Sede aveva 88 nunziature e 21 delegazioni apostoliche, mentre l'Annuario Pontificio del 2005 registra 173 nunziature e 12 delegazioni. Vi è stato quindi un sensibile aumento durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Di per sé, però, non significa che vi siano 185 Rappresentanti pontifici, poiché un medesimo Legato può essere titolare di due o più rappresentanze. In ogni caso, la rete delle rappresentanze diplomatiche della S. Sede fa sì che essa sia il punto di convergenza di informazioni libere da ogni preoccupazione politica immediata e rivolte all'evoluzione a lungo termine delle società.

Al momento di manifestare il consenso della S. Sede al documento dei 34 Paesi dell'OSCE, a New York, il 2 ottobre del 1990, l'allora Segretario per i Rapporti con gli Stati, l'Arcivescovo Sodano, ebbe a dire che: «La natura della Santa Sede la porta a sottolineare sempre il primato della pace e la ricerca di soluzioni pacifiche per la soluzione di vertenze internazionali. La natura universale della Santa Sede la porta a seguire con preoccupazione tutte le situazioni critiche del mondo» e a questo proposito Sodano citava il modo con cui la S. Sede seguiva la crisi del Golfo e i numerosi interventi a favore di una soluzione del dramma del Libano e della Palestina<sup>57</sup>.

---

sti, a differenza di tutti gli altri capi dicastero (nominati per un quinquennio), è *ad nutum Summi Pontificis*, in considerazione del rapporto fiduciario personale di cui gode presso il Papa. Pertanto il Segretario di Stato decade dalla sua carica alla morte del Pontefice che lo ha nominato e le sue funzioni per tutta la durata della sedisvacanza, esercitate interinalmente dal Segretario del Collegio cardinalizio, vengono assunte, limitatamente comunque al disbrigo degli affari ordinari, dal Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, nonostante il silenzio al riguardo della costituzione *Pastor Bonus*, che sottintende comunque le relative disposizioni contenute nella costituzione di Paolo VI circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice, *Romano Pontifici eligendo*, del 1° ottobre 1975 (n. 20), confermate peraltro successivamente nell'art. 44 §2 del Regolamento generale della Curia romana, emanato il 4 febbraio 1992 (AAS LXXXIV [1992], 221) ed ulteriormente ribadite nella nuova costituzione di Giovanni Paolo II *Universi Dominici Gregis* del 22 febbraio 1996 (n. 20). Cfr. N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998, p. 88; P. G. MARCUZZI - S. ARDITO, *La legislazione vigente*, in UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Sede Apostolica vacante. Storia-Legislazione-Riti-Luoghi e Cose*, Città del Vaticano 2005, p. 98.

<sup>57</sup> Cfr. E. FARHAT (a cura di), *Gerusalemme nei documenti pontifici*, Città del Vaticano 1987. Come ricorda Margiotta Broglio, soltanto tra il 1963 e il 1978 la Santa Sede dedicò alla questione relativa allo statuto di Gerusalemme e dei Luoghi Santi ben settanta documenti, tra i quali una serie di importanti allocuzioni pontificie al Sacro Collegio. Cfr. F. MARCIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale*, in «Digesto delle Discipline Pubblicistiche», III, Torino 1989, p. 10. Circa la posizione attuale della S. Sede, essa è favorevole ad uno speciale statuto internazionale garantito per la città santa ed una conveniente tutela giuri-

Su questi binari, infatti, si muove l'attività diplomatica dei Rappresentanti pontifici, sia di quelli accreditati presso gli Stati sia di quelli accreditati presso le Organizzazioni internazionali e regionali. I risultati di quest'attività della S. Sede nel recente passato sono stati notevoli. Ne ricordiamo alcuni: l'attività di arbitrato e di mediazione tra l'Argentina ed il Cile per la questione del Canale di Beagle, che avrebbe potuto generare un conflitto e che invece si concluse con il *Tratado de Paz y Amistad*, firmato il 29 novembre 1983 in Vaticano<sup>58</sup>; la revisione del Concordato lateranense tra l'Italia e la S. Sede, firmato il 18 febbraio 1984 a Villa Madama<sup>59</sup>; l'adesione della S. Sede al Trattato di non proliferazione nucleare nel 1971; il *Fundamental Agreement* con lo Stato di Israele del 30 dicembre 1993 (che tocca alcuni punti essenziali: relazioni diplomatiche, rispetto dei Luoghi Santi e delle istituzioni cattoliche, libertà di culto); l'accordo del 20 ottobre 1995 con l'OLP che stabilisce contatti di lavoro di carattere permanente e ufficiale; gli accordi con l'Ungheria e con la Croazia (dicembre 1996); il Concordato con la Polonia<sup>60</sup>; la revisione dei Concordati in Germania; l'impegno profuso dalla diplomazia vaticana per giungere alla pace tra i Paesi dell'ex Jugoslavia, a cui Giovanni Paolo II ha voluto apporre il suo sigillo con la visita a Sarajevo<sup>61</sup>.

---

dica dei Luoghi Santi, con una relativa garanzia da parte di una superiore istanza internazionale. Cfr. *ibid.*, e GIUSEPPE VEDOVATO, *L'internazionalizzazione di Gerusalemme*, in ID., *Antologia quasi autobiografica. Spiritualità: Itinerari, Testimonianze. 1933-2005*, Firenze-Roma, 2005, pp. 326-337.

<sup>58</sup> Cfr. A. CASAROLI, *Nella Chiesa per il mondo, Omelie e discorsi*, Milano 1987, pp. 461-464, in cui è riportato il discorso dell'allora Cardinale Segretario di Stato a conclusione delle trattative che hanno condotto a questo importante risultato.

<sup>59</sup> Cfr. *idem*, pp. 465-472, in cui sono riportati tre interventi del Card. Casaroli, il primo pronunciato il 18 febbraio 1984, a Roma, a Villa Madama, in occasione della firma dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, che apporta modificazioni al Concordato lateranense; il secondo, pronunciato il 15 novembre, sempre a Roma, a Villa Madama, in occasione della firma del Protocollo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana per l'approvazione delle nuove norme sugli enti e beni ecclesiastici in Italia; il terzo, pronunciato il 3 giugno 1985, in Vaticano, in occasione dello scambio degli strumenti di ratifica dei predetti documenti.

<sup>60</sup> Circa il cammino che ha condotto ad una certa normalizzazione dei rapporti con l'Ungheria e la Polonia, cfr. A. CASAROLI, *Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i Paesi comunisti (1963-89)*, Torino 2000, pp. 77-122, 251-320.

<sup>61</sup> Per quanto riguarda la posizione e l'azione della Santa Sede nella crisi in Jugoslavia, cfr. *La crisi in Jugoslavia. Posizione e azione della Santa Sede (1991-1992)*, in «Quaderni de 'L'Osservatore Romano'», 18, Città del Vaticano 1992; *L'azione della Santa Sede nel conflitto bosniaco*, in «Quaderni de 'L'Osservatore Romano'», 25, Città del Vaticano 1994; *La Santa Sede e la pace nei Balcani*, in «Quaderni de 'L'Osservatore Romano'», 33, Città del Vaticano 1996.

A livello di diplomazia multilaterale, l'attività della S. Sede, come per gli altri Stati firmatari, è disciplinata dalla già citata Convenzione di Vienna sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le Organizzazioni internazionali (14 marzo 1975).

Tra i risultati significativi in questo ambito sono sicuramente: l'adesione all'OSCE, che come si sa è il primo meccanismo che ha messo fine alla guerra fredda ed ha stabilito un accordo sugli armamenti e la sicurezza tra mondo comunista, Europa occidentale, Stati Uniti e Canada; la creazione di una rappresentanza presso la Comunità Europea a Bruxelles; le due visite di Giovanni Paolo II all'ONU (2/10/1979 e 5/10/1995); l'attiva partecipazione nella preparazione e nello svolgimento della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo del Cairo (settembre 1994) e della Conferenza della donna a Pechino (settembre 1995).

Oltre alle norme del CJC elaborate sulla falsariga di *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* e alle norme di diritto internazionale, esiste anche un Regolamento per le Rappresentanze pontificie, approvato da Giovanni Paolo II, e firmato dal Cardinale Sodano, Segretario di Stato: è in vigore dal 1° maggio del 1994. Esso contiene 80 articoli ed in esso si prevedono, ad esempio, il ritiro dal servizio diplomatico della Santa Sede all'età di settantacinque anni e anche il pre-pensionamento a settanta anni. Si parla anche dei collaboratori di ruolo diplomatico, con questi livelli (dal più alto al più basso), pressoché speculari a quelli considerati dalla diplomazia civile: - Consigliere di Nunziatura di 1ª classe; - Consigliere di Nunziatura di 2ª classe; - Segretario di Nunziatura di 1ª classe; - Segretario di Nunziatura di 2ª classe; - Addetto di Nunziatura.

La nomina di Addetto (*Attaché*) si consegue alla conclusione degli studi presso la scuola speciale di diplomazia che è la Pontificia Accademia Ecclesiastica, sita in Piazza della Minerva a Roma<sup>62</sup>. Ad essa si può accedere solo su richiesta da parte della Segreteria di Stato e vi si studiano: storia della diplomazia, stile diplomatico, diritto internazionale e tre lingue straniere. Un collaboratore di ruolo diplomatico resta *Attaché* per un anno, gli altri gradi sono di norma della durata di quattro anni ciascuno.

L'attività dei Rappresentanti pontifici, che lavorano in collaborazione con tutti i Dicasteri della Curia romana, è però diretta dalla Segreteria di Stato papale. Essa, come ricorda la costituzione apostolica

---

<sup>62</sup> Circa quest'istituzione e la sua storia, cfr. G. B. MONTINI, *Discorso commemorativo del 250° anniversario di fondazione della Pontificia Accademia Ecclesiastica*, in *Paolo VI e la Pontificia Accademia Ecclesiastica*, Città del Vaticano 1965, p. 29.

*Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 all'art. 39, «coadiuva da vicino il Sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione».

L'articolo successivo (art. 40) ricorda che presiede ad essa il Cardinale Segretario di Stato. Essa comprende due sezioni, e cioè la sezione degli Affari generali sotto la guida diretta del Sostituto, con l'aiuto dell'Assessore, e la sezione per i Rapporti con gli Stati sotto la direzione del proprio Segretario, con l'aiuto del Sottosegretario. In sede vacante, conformemente al n. 20 della costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis* sulla vacanza della Sede Apostolica, rimangono in carica solamente il Sostituto della Segreteria di Stato e il Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Sono costoro a guidare il cammino dei Rappresentanti pontifici, dirigendo il complesso dell'attività diplomatica della Santa Sede, le cui priorità all'inizio di questo secolo XXI si possono enucleare attorno a quattro punti fondamentali:

– Il servizio alla pace, il polo verso cui si orienta la diplomazia pontificia. Un esempio tra tutti, già citato, la soluzione della gravissima crisi del Canale di Beagle, che ha visto contrapposti il Cile e l'Argentina, ottenuta con la mediazione della S. Sede, dal 1979 al 1984. Una significativa testimonianza di servizio totale per la causa della pace svolto da parte di un Rappresentante pontificio, anche a prezzo della vita, è stata quella data dal Nunzio a Bujumbura (Burundi), Mons. Michael Aidan Courtney, assassinato il 29 dicembre 2003. Instancabile è stata la sua opera per la riconciliazione nazionale in quel Paese africano<sup>63</sup>.

– L'aiuto ai paesi in via di sviluppo. Basti pensare agli interventi di Paolo VI e di Giovanni Paolo II all'ONU, che hanno posto gravi problemi alla coscienza di tutti ed hanno fatto apparire la S. Sede come la coscienza morale del mondo di oggi. Tra l'altro, essi sono stati facilitati dalla presenza all'ONU di una Rappresentanza diplomatica della S. Sede, il cui *status* di osservatore permanente è stato recentemente riveduto<sup>64</sup>. Inoltre bisogna citare, tra le altre, la Fondazione di Shael per l'Africa, e la Fondazione *Populorum Progressio* per l'America Latina.

<sup>63</sup> Cfr. G. MARCHESI, *La pace minacciata. Lo sguardo di Giovanni Paolo II sul mondo*, in «La Civiltà Cattolica», 155 (2004) 3, pp. 281-282; ID., *La Chiesa in Burundi: situazione religiosa e sociale*, in «La Civiltà Cattolica», 155 (2004) 5, pp. 482-491).

<sup>64</sup> Cfr. *L'Assemblea delle Nazioni Unite adotta per acclamazione una Risoluzione sulla partecipazione della Santa Sede ai lavori dell'ONU*, in «L'Osservatore Romano», 3 luglio 2004, 1; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 71 (2004), pp. 555-563; G. MARCHESI, *Il nuovo statuto della Santa Sede all'ONU*, in «La Civiltà Cattolica», 155 (2001) 4, pp. 580-589.

– Il servizio alla vita, al matrimonio, alla famiglia, ai diritti umani. Esso è stato reso attraverso l'insegnamento delle encicliche di Giovanni Paolo II e il contributo offerto dai Rappresentanti pontifici alle Conferenze internazionali dell'ONU tenute a Rio de Janeiro, al Cairo e a Pechino. Diversi sono, poi, i casi concreti di intervento della Santa Sede: tanto per fare un esempio, possiamo ricordare il ruolo che hanno avuto la Nunziatura di Lima e quella di Santo Domingo per la liberazione dell'Ambasciatore di Santo Domingo, ostaggio nell'Ambasciata giapponese di Lima.

– La libertà religiosa. Bisogna far riferimento alla *Ostpolitik* del Cardinale Casaroli<sup>65</sup>. Si è trattato in effetti di una lunga serie di negoziazioni assai difficili, efficacemente descritte dall'autore, allo scopo di conseguire un minimo di libertà nei Paesi comunisti. Vanno ricordati anche i negoziati condotti con le autorità del Vietnam per conseguire più libertà religiosa, la nomina dei Vescovi, l'apertura dei seminari, ecc. Non si possono omettere i ripetuti tentativi per stabilire un contatto con le Autorità civili della Corea del Nord e della Cina, anche mediante delle missioni inviate in quei Paesi<sup>66</sup>. Da menzionare, in-

---

<sup>65</sup> Sull'argomento rimandiamo al già citato volume dello stesso Casaroli, che porta un titolo assai significativo ed eloquente: *Il martirio della pazienza*.

<sup>66</sup> Per quanto concerne la Cina, si pensi solo, tanto per fare un esempio, ai quattro viaggi compiuti dal Card. Roger Etchegaray (1980, 1993, 2000 e 2003), divenuto nel 1984 presidente dei Pontifici Consigli *Justitia et Pax* e *Cor Unum*. Gli incontri fatti e le impressioni riportate sono stati raccolti in un volume: ETCHEGARAY, *op. cit.*. Fra i risultati del processo di progressivo avvicinamento tra la S. Sede e la Cina, pare del tutto apprezzabile la nomina da parte di papa Giovanni Paolo II, prima della sua morte, del nuovo Vescovo ausiliare di Shanghai, Mons. Giuseppe Xing Wenzhi, il 28 giugno 2005 e accettata dal governo di Pechino, essendo stata rispettata, successivamente all'elezione pontificia, la procedura richiesta del voto da parte della maggioranza dei rappresentanti diocesani (preti, suore, laici della diocesi di Shanghai). Come è stato ricordato, comunque, non si tratta del primo caso, ma vi sono stati dei precedenti: quello del Vescovo di Xianxian, Li Langui, e del Vescovo di Jiangxian (o Hengshui), Peter Feng Xinmao, consacrato il 6 gennaio del 2004. Dopo l'ordinazione di Mons. Xing Wenzhi, il 26 luglio 2005, anche il nuovo Vescovo coadiutore di Xian, Mons. Antonio Dang Ming Yan, è stato consacrato rispettando tutti i *cliché* della procedura gradita dal governo, dopo che da Roma era giunta la nomina pontificia e i rappresentanti diocesani lo avevano votato. Circa il significato particolare che ha avuto l'ordinazione del Vescovo ausiliare di Shanghai, rispetto alle altre, si veda G. VALENTE, *Zitti zitti, facciamo pace*, in «30 Giorni», 7-8 2005, 92. Tutto ciò che è stato sin qui detto è un inequivocabile segnale che qualcosa sta ormai cambiando, anche nella sensibilità e nell'atteggiamento nella comunità cattolica 'ufficiale' cinese verso Roma. Qualcuno si è rammaricato che durante l'ordinazione di Xing Wenzhi, non solo non sia stata data lettura del mandato pontificio, secondo le rubriche liturgiche prescritte sulla base delle disposizioni canoniche (cfr. can. 1013 del *CJC*), ma ancor più non si sia

fine, tra i risultati conseguiti in questo ambito, i Concordati con i *Länder* tedeschi, gli Accordi con la Spagna ed i tre Accordi con la Croazia (dicembre 1996).

---

fatto minimo cenno al fatto che il nuovo Vescovo è stato nominato dal Papa. Vi è chi, peraltro, sostiene che in quest'occasione sia stata la Santa Sede a non pretendere che la nomina papale fosse esplicitamente menzionata durante il rito di ordinazione. In ogni caso bisogna riconoscere che, ad una considerazione oggettiva, la forma canonicamente stabilita non è stata rispettata, e in una situazione normale sarebbe da dolersene e da preoccuparsene. Tuttavia, in questa designazione (come nelle altre di cui si è detto), di fatto, rimane salvo il contenuto (la sostanza), che cioè la nomina di Xing Wenzhi, o meglio la sua elezione, è stata fatta da Roma anche se successivamente a questa sono state seguite le procedure richieste dal governo di Pechino. Oggettivamente, comunque, il risultato finale non sembra affatto di poco conto. La modalità concreta con cui tale provvista è stata fatta lascia intravedere nuove possibili vie per superare le difficoltà ed incomprensioni tra Roma e Pechino su di un punto assai delicato. Quella delle nomine episcopali, infatti, rimane, insieme alla questione di Taiwan, una delle annose controversie, che vedono contrapposte le posizioni della Santa Sede e del governo cinese. Per la Santa Sede, la nomina pontificia risulta necessaria (cfr. cann. 377 §1, 1013 e 1382 del *CJC*); per il governo cinese, il fatto che sia Roma a nominare i Vescovi è recepito come indebita ingerenza di un Paese straniero nelle proprie questioni interne. Tale divergenza di prospettive e di punti di vista su di un aspetto ovviamente giudicato di grande importanza, dalla Santa Sede per motivi teologici e giuridici, e dal governo cinese per motivi politici, può rendere difficoltoso il cammino verso una normalizzazione dei rapporti. Tuttavia, secondo alcuni, la nomina vescovile di Xing Wenzhi, può essere ritenuta un passo significativo verso l'auspicabile soluzione della controversia e alla fin fine potrebbe anche contribuire a gettare le basi per un eventuale futuro ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e questo immenso Paese, che ha subito in questi due ultimi decenni un grande processo di trasformazione politica, economica e sociale. Allo stato attuale, non mancano coloro secondo cui la distinzione tra una Chiesa 'ufficiale', dominata politicamente dall'Associazione patriottica, con Vescovi nominati secondo la procedura stabilita dal governo cinese, e una Chiesa clandestina, con Vescovi nominati dalla Santa Sede, senza riconoscimento del governo, appare non più realistica ed in alcuni luoghi ormai del tutto superata o, comunque, destinata a scomparire (cfr. G. VALENTE, *Anche a Shanghai c'è qualcosa di nuovo*, in «30 Giorni», 7-8 [2005], 87; H. WALDENFELS, *La Cina si sta aprendo...*, in «La Civiltà Cattolica», 156 [2005] 4, pp. 192, 194). Così si prevede che con il riconoscimento da parte di Roma del preordinato successore del Vescovo 'ufficiale' di Shanghai, non sarà nominato un successore del Vescovo della comunità clandestina, Joseph Fan Zhongliang, gravemente malato. Inoltre non si può non tener conto del fatto che soltanto una decina o poco più dei settantaquattro vescovi 'ufficiali', non sono riconosciuti da Roma; Etchegaray parla di settantanove Vescovi, di cui due terzi sono riconosciuti in comunione con il Papa. Ad ogni buon conto, da tutto quanto si è detto sinora, non è difficile comprendere che la situazione della Chiesa cattolica in Cina è delicata, complessa, per molteplici motivi, non ultimo le vicende politiche di cui essa ha inevitabilmente risentito, per non dire poi delle trasformazioni sociali e culturali che sono avvenute nel Paese; per giunta la condizione delle singole Chiese particolari,

Concludendo, possiamo a buon diritto riconoscere che la Santa Sede appare sempre più come una specie di grande Organizzazione internazionale, con caratteristiche di reclutamento universale, al servizio dell'uomo, privilegiando la dimensione spirituale e religiosa. Inoltre il ruolo dei Rappresentanti pontifici, efficacemente descritti come «gli occhi e le mani del Vicario di Cristo», non è sempre conosciuto e tenuto nella dovuta considerazione, sebbene sia necessario per mantenere l'unità e la coesione della Chiesa cattolica, sia di grande aiuto al successore di Pietro nello svolgimento del suo *munus* peculiare di confermare i fratelli nella fede di Cristo Salvatore e sia un efficace strumento di presenza del Papa e della Santa Sede nella vita e nelle relazioni internazionali.

Giovanni Paolo II concludeva il suo discorso al corpo diplomatico in occasione degli auguri per l'anno 1997 con queste parole: «Il diritto internazionale è stato per molto tempo un diritto della guerra e della pace. Credo che sia sempre più chiamato ad essere esclusivamente un diritto della pace, concepita in funzione della giustizia e della solidarietà. E, in questo contesto, la morale deve fecondare il diritto; essa può esercitare anche una funzione di anticipazione del diritto, in modo da indicare la direzione di ciò che è giusto».

---

come da più parti è stato evidenziato, non appare omogenea, e cioè non di rado si presenta diversificata da regione a regione. E' necessaria, pertanto, una tenace, paziente e fiduciosa ricerca di soluzioni che vanno ben valutate e ponderate in un costruttivo dialogo e in un fruttuoso confronto da entrambe le parti: ovviamente questo richiede tempi lunghi. Sia pure con fatica, bisogna perseverare nel dialogo e nel confronto, ma anche nello sforzo di «guarire la memoria», come soleva dire nell'anno giubilare papa Giovanni Paolo II, per guardare con più serenità ed ottimismo al futuro, apprezzando i segni di un'evoluzione che sembrerebbe ormai non lontana dal profilarsi. Non può passare inosservato che, nella fase attuale, se pure, da una parte, sia la Santa Sede che il governo cinese hanno tenuto a ribadire le loro rispettive posizioni, dall'altra, il modo in cui si è proceduto alle nomine episcopali delle quali abbiamo detto mostra che qualcosa si sta muovendo e che, almeno pragmaticamente, si stanno aprendo nuove possibilità e prospettive di superamento delle difficoltà sinora esistenti. A fronte dello stato attuale delle cose, che pare almeno autorizzare a nutrire la speranza di pervenire a qualche risultato positivo, il Cardinale Sodano, nell'ottobre scorso, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro convegni dell'Università Gregoriana, ha richiamato all'imprescindibile esigenza del rispetto della libertà religiosa anche all'interno della Cina, rammentando che «la Chiesa è una in tutto il mondo, in tutte le culture, in tutte le nazioni ed i governi civili non hanno diritto di dire agli uomini e alle donne come vivere la loro religione» (cfr. «Missionary Service News Agency», 27/10/2005).

---

# NUOVA STORIA CONTEMPORANEA

Bimestrale di studi storici e politici sull'età contemporanea

*Direttore:* FRANCESCO PERFETTI

Anno IX - N. 6 - Novembre-Dicembre 2005

## SAGGI

- SERGIO BERTELLI, *Zio Sam e l'aspirapolvere*  
*Note sull'antiamericanismo in Italia*

## RICERCHE

- GIORGIO PETRACCHI, *Soldati senza patria (e senza storiografia)*  
*Il 2° Corpo Polacco del gen. Anders sul confine orientale d'Italia, 1945-1946*

## DOCUMENTI E TESTIMONIANZE

- LUDOVICO INCISA DI CAMERANA, *La Chiesa di Spagna: il debito dell'anti-franchismo*
- ALBERTO INDELICATO, *Giorgio Braccialarghe, ovvero l'impegno antifascista e anticomunista*  
*Attività cospiratoria e militanza politica nelle sue memorie inedite*
- MICHELE CAPUTO, *Un reggimento italiano nella crisi della nazione*  
*Il diario storico del 68° Legnano*

## STORIA E ANTISTORIA

- SERGIO ROMANO, *L'eredità della Resistenza e il «passato che non passa»*  
*La percezione nazionale degli avvenimenti del 1943-1945*
- FRANCO MALNATI, *Un referendum a notte fonda*

## NOTE E DISCUSSIONI

- LORENZO MEDICI, *Orgoglio nazionale e strategia globale*  
*Il cinema 'muscolare' dell'era reaganiana*
- VITTORIO V. ALBERTI, *«Roma», l'ultima ammiraglia*

## RECENSIONI

- *Amleto Ballarini, Quell'uomo dal fegato secco.*
- *Riccardo Gigante senatore fiumano*  
*di Alberto Indelicato*